

Attività di raccolta fondi e gestione del patrimonio

Il godimento dei benefici fiscali previsti per gli Enti del Terzo Settore, come si è evidenziato nel corso di questi mesi, è subordinato alla piena entrata in vigore della norma costituita principalmente dal D. Lgs 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore, che in larga misura dipende a sua volta (con riferimento ad alcuni aspetti fondamentali) dalla necessaria autorizzazione dell'Unione Europea e dalla pubblicazione dei decreti attuativi richiamati dallo stesso Codice. Alcune attività di interesse principale per l'Ente, quali la raccolta di fondi e la sua stessa organizzazione, trovano tuttavia una regolamentazione puntuale nel testo della norma, che nel suo complesso mira a mantenere la necessità di assenza di scopo di lucro in capo all'ente, prevedendo in alcuni casi (che ricalcano quanto precedentemente sancito dalla regolamentazione del regime applicabile alle ONLUS) l'applicazione di vere e proprie presunzioni di distribuzione di utili, al ricorrere delle quali per l'ETS cesserebbe il godimento di qualsiasi beneficio di natura fiscale. Coerentemente con la previsione normativa, il Codice del Terzo Settore interviene a regolamentare le modalità di formazione e gestione del patrimonio dell'ente, sia nel corso della vita dello stesso ETS, sia in fase di eventuale scioglimento.

Indice

Attività di raccolta fondi e gestione del patrimonio	Pag. 2
Tecniche di raccolta fondi degli enti del terzo settore	Pag. 7
Rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi	Pag. 19

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Artt. 7, 8, 9, 10 D. Lgs. 117/2017

Il godimento dei benefici fiscali previsti per gli Enti del Terzo Settore, come si è evidenziato nel corso di questi mesi, è subordinato alla piena entrata in vigore della norma costituita principalmente dal D. Lgs 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore, che in larga misura dipende a sua volta (con riferimento ad alcuni aspetti fondamentali) dalla necessaria autorizzazione dell'Unione Europea e dalla pubblicazione dei decreti attuativi richiamati dallo stesso Codice. Alcune attività di interesse principale per l'Ente, quali la raccolta di fondi e la sua stessa organizzazione, trovano tuttavia una regolamentazione puntuale nel testo della norma, che nel suo complesso mira a mantenere la necessità di assenza di scopo di lucro in capo all'ente, prevedendo in alcuni casi (che ricalcano quanto precedentemente sancito dalla regolamentazione del regime applicabile alle ONLUS) l'applicazione di vere e proprie presunzioni di distribuzione di utili, al ricorrere delle quali per l'ETS cesserebbe il godimento di qualsiasi beneficio di natura fiscale. Coerentemente con la previsione normativa, il Codice del Terzo Settore interviene a regolamentare le modalità di formazione e gestione del patrimonio dell'ente, sia nel corso della vita dello stesso ETS, sia in fase di eventuale scioglimento.

SCHEMA DI SINTESI

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Art. 7 D. Lgs.
117/2017

Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 8 e 10
D. Lgs. 117/2017

Il Codice del Terzo Settore stabilisce la necessità di mantenimento del patrimonio destinato alla prevalente attività non commerciale di interesse generale, in linea con le presunzioni di distribuzione di utili contenute nell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del C.C.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 9 D. Lgs.
117/2017

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

PRESUNZIONI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

Art. 8 D. Lgs.
117/2017

Il Codice del Terzo Settore stabilisce una casistica precisa di presunzioni di distribuzione indiretta di utili.

La disposizione è in linea con quanto già affermato per le ONLUS dall'art. 10, c. 6 del D. Lgs. 460/1997.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

ASPETTI
STATUTARI

- L'attività specifica di raccolta fondi, storicamente decommercializzata in base alle previsioni del Tuir a determinate condizioni, trova una definizione specifica nell'art. 7 del Decreto.
- È riconosciuto direttamente in sede legislativa che gli enti appartenenti al terzo settore possano avvalersi per finanziare le proprie attività di interesse generale (definite dall'art. 5 del Codice) di attività specifiche finalizzate alla raccolta dei fondi, da destinare a una progettualità ovvero alla propria attività principale o prevalente, rientrando comunque tra quelle di interesse generale.
- ⇒ Il testo della legge rende validamente possibile "che gli enti del Terzo settore realizzino la raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico".
- L'esecuzione di tali attività viene di fatto subordinata all'aderenza a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale del Terzo settore e la "Cabina di regia" regolamentati dallo stesso decreto.

ASPETTI
FINANZIARI

- La raccolta di fondi costituisce, da sempre, una delle principali fonti di finanziamento dell'attività degli enti non commerciali.
- ⇒
 - In questo contesto si inserisce la norma fiscale contenuta nell'art. 143 del Tuir, mirata ad incentivare tale forma di finanziamento sottraendo dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche fino ad oggi solo occasionali, anche se effettuate con scambio e/o offerta di beni di modico valore o di servizi nei confronti di coloro che effettuano donazioni in denaro.
 - Con riferimento a questa particolare forma di finanziamento, l'art. 2, c. 2 del D. Lgs. 460/1997 la norma stabilisce:
 - .. l'esclusione anche dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
 - .. l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

ASPETTI
FISCALI

- Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni requisiti, tra cui l'occasionalità dell'iniziativa superata dal decreto, che tuttavia non chiarisce se la stessa debba comunque tenersi in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, ed il modico valore di mercato dei beni eventualmente ceduti o scambiati.
- In linea generale, quindi, i fondi pervenuti mediante la raccolta non dovrebbero nemmeno in futuro avere la natura di corrispettivi, nel senso che non dovrebbe esistere un rapporto di scambio commerciale vero e proprio, qualificato nella normativa fiscale da un rapporto proporzionale tra il valore del bene offerto e le somme che vengono incassate a titolo di liberalità, che viceversa rappresenta presupposto di commercialità. Tuttavia, in attesa del necessario chiarimento, si segnala come in relazione al contenuto degli articoli specifici del codice, soltanto i proventi derivanti da raccolte occasionali sembrerebbero esclusi da tassazione per la loro stessa natura, in forza del richiamo esistente nel testo del Codice.
- Non rientrano già in questo ambito le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commerciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto, che continuano ad essere non imponibili se destinati all'attività istituzionale ora definita come "di interesse generale".

RENDICONTAZIONE

- ⇒ A livello di rendicontazione la norma esistente prevede a carico dei soggetti che realizzano l'iniziativa l'obbligo di predisporre un apposito rendiconto, da effettuarsi entro 4 mesi (per gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi il rendiconto deve essere inserito nel bilancio di cui all'art. 13 del codice, ai sensi dell'art. 87, c. 6 del codice) dalla chiusura dell'esercizio sociale, da considerare separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario. In tale documento devono essere riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna iniziativa.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI



Tuttavia l'obbligo di predisporre il rendiconto sembrerebbe prescindere dalla circostanza che l'ente svolga o meno attività commerciale e potrebbe a buon titolo essere mantenuto nella regolamentazione post entrata in vigore del decreto, con problematiche evidenti in ordine ad attività svolta in forma continuativa.

- La norma oggi di fatto non chiarisce in modo esaustivo se tale rendicontazione possa essere considerata come assorbita dall'obbligo di relazione di missione ovvero dagli obblighi di rendicontazione generale che gravano in base alle previsioni del Decreto sugli enti del terzo settore, anche se una interpretazione restrittiva porterebbe a pensare che i due obblighi debbano essere considerati come distinti ed autonomi.
- La norma prevede in particolare che il documento sia accompagnato da una eventuale relazione illustrativa concernente le spese e le entrate relative, e dispone in ogni caso che lo stesso sia conservato all'interno di un apposito registro, con pagine numerate progressivamente.

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l'associazione organizzasse più raccolte di fondi, potrebbe dunque rendersi necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

ASPETTI DOCUMENTALI



- La documentazione in ogni caso va conservata, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e quindi, potenzialmente (in caso di controversia), anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.
- La Relazione illustrativa, ove l'obbligo della stessa fosse mantenuto dai decreti attuativi in corso di pubblicazione, dovrà specificare:
 - .. l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
 - .. le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata o, in caso di attività continuativa, si suppone l'effettivo impiego degli stessi finalizzato al conseguimento dell'interesse generale tutelato, alla base dei benefici fiscali accordati.
- Anche se il documento non ha una valenza fiscale, appare evidente l'intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell'interesse dei soggetti coinvolti e nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dall'ente.
- In merito l'Agenzia delle Entrate (circolare 59/2007) ha precisato già in passato come i costi relativi alla raccolta debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli, in modo tale da assicurare il residuo al termine dell'evento (dedotti i costi relativi) di una quota percentualmente rilevante da destinare alle finalità solidaristiche, garantendo il mantenimento dello scopo costitutivo.
- Rimangono certamente fermi tutti gli obblighi di natura amministrativa gravanti in ordine alla manifestazione organizzata per la raccolta di fondi.
- Se l'evento prevede la somministrazione di alimenti e bevande, risulta necessaria la richiesta delle opportune autorizzazioni comunali oltre che possedere autorizzazione e requisiti necessari e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.
- In caso di spettacoli (per esempio con diffusione di musica o di opere protette dal diritto di autore), l'ente del terzo settore dovrà comunque espletare gli adempimenti SIAE (rivolgendosi all'agenzia competente per territorio) e, nell'eventualità organizzasse (anche occasionalmente) lotterie o pesche di beneficenza, dovrebbe dar corso all'ottenimento dell'autorizzazione specifica presso il Comune territorialmente competente per l'istruzione della pratica.

ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO



- In relazione all'assenza dello scopo di lucro ed alla gestione del patrimonio, il cardine della riforma è rappresentato dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
- Esso pone un fortissimo vincolo in ordine alla destinazione di eventuali utili e, più in generale, di tutto il patrimonio degli enti del Terzo settore allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Secondo una prassi normativa ricorrente nella legislazione previgente, al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo di interesse generale, la norma conferma il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il c. 3 dell'art. 8, riprendendo la formulazione dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 relativo alle ONLUS, individua in particolare alcune fattispecie che costituirebbero "in ogni caso" una distribuzione indiretta non consentita, rilevabili previo accertamento da parte delle autorità competenti, riportate nella Tabella seguente.

- ⇒ È importante sottolineare come la stessa relazione ministeriale al decreto non abbia comunque escluso la possibilità di configurazione di altre fattispecie "atipiche" di distribuzione", con implicito rimando all'attività di accertamento da porre in essere per la valutazione specifica del singolo caso e l'eventuale disconoscimento conseguente dei benefici fiscali per l'ETS.
- Con riferimento alle attività previste dalla stessa norma, va sottolineato come la disposizione non impedisca, ma anzi confermi, la possibilità che avvengano cessioni di beni o erogazioni di prestazioni a titolo gratuito oppure verso corrispettivi inferiori al loro valore normale qualora esse costituiscano proprio l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 e realizzino pertanto le finalità dell'ente del Terzo settore".
- Per la determinazione del valore normale dei servizi valgono in ogni caso le previsioni generali contenute nel Tuir per le attività fiscalmente rilevanti.
- Infine, occorre rimarcare come venga considerata distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, prevedendo che il limite possa essere aggiornato, in relazione all'andamento del mercato finanziario, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

DESTINAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



- Sul punto appare importante comunque sottolineare come questo aspetto risulti decisamente collegato con la necessità di mantenimento da parte dell'ente (con responsabilità in carico agli amministratori) di un patrimonio sufficiente alla realizzazione dello scopo istitutivo dell'ETS, carattere che la norma, a favore della tutela dell'interesse generale perseguito, parrebbe estendere anche ad enti non dotati di personalità giuridica, con una forte svolta rispetto al passato.
- Il testo del Codice garantisce, in modo totalmente aderente a quanto avveniva in passato, anche il mantenimento del patrimonio destinato al fine di interesse generale, estendendo tale principio di conservazione alla fase di eventuale liquidazione dell'ente, indipendentemente dalle cause dell'estinzione.

Il legislatore mira di fatto ad impedire che il patrimonio residuo dell'ente del Terzo settore possa, ad esempio, costituire oggetto di distribuzione in sede di liquidazione, contravvenendo quindi ad una delle regole fondamentali per il godimento dei benefici fiscali da parte dell'ente durante la sua azione.

**SCIOGLIMENTO
E DEVOLUZIONE**



- In merito il decreto prevede che il patrimonio debba essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale costituita con la piena operatività della riforma.
- Rispetto a quanto avveniva in passato, si sottolinea come esista una estensione della necessità di acquisizione di un parere favorevole preventivo, reso dall'autorità competente che lo stesso decreto individua nell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito in diretta attuazione della delega.
- Il parere deve essere reso previa richiesta da parte dell'ente entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Decorso il predetto termine, il silenzio dell'ufficio verrà considerato dal legislatore significativo dell'assenso all'atto di devoluzione.

È importantissimo ribadire come la norma preveda la nullità degli atti di devoluzione posti in essere in assenza o in difformità dal parere richiesto ed acquisito.

**PATRIMONIO
DESTINATO**

Art. 10 D. Lgs. 117/2017



- Per gli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese (essenzialmente imprese sociali comunque costituite e cooperative sociali) il Codice prevede infine la facoltà di costituzione di uno o più patrimoni da destinare a progetti specifici, ponendo obblighi di rendicontazione e di gestione contabile relativi in capo all'ente.
- La procedura di riferimento riprende per espresso richiamo effettuato dalla norma quella prevista dagli art. 2447 bis e seguenti C.C. per le società per azioni.
- Sostanzialmente, il patrimonio destinato può essere costituito con delibera specifica o mediante la stipula di un contratto avente ad oggetto un finanziamento da destinarsi, allo stesso modo, ad uno specifico affare con i cui proventi verrà rimborsato, in tutto o in parte, il finanziamento stesso.
- L'unica esclusione riguarda la destinazione di patrimoni specifici ad attività riservate in applicazione di leggi speciali.

Tabella

Distribuzione indiretta di utili: casistiche (Art. 8 D. Lgs. 117/2017)

a)	La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
b)	La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), g) o h).
c)	L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
d)	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5.
e)	La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TECNICHE DI RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4, 5, 6, 7, 79 D.Lgs 117/2017 - Art. 2 D.Lgs 112/2017 - OIC 35 - D.M. 9.06.2022 pubblicata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017

Le linee guida in corso di emanazione per la gestione da parte degli ETS dell'attività di raccolta fondi costituiscono una diretta attuazione della previsione dell'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 117/2017.

In particolare il decreto (emanato il 9.06.2022) si sofferma sugli elementi caratterizzanti l'istituto, individuando l'attività come generalmente esercitabile da tutti i soggetti che rivestono la qualifica di ETS. In diretta attuazione della legge delega, quindi, viene ampliato decisamente il perimetro previsto dall'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore, estendendo la stessa nozione (prima della riforma decisamente fiscale) di ente non commerciale, ricomprendendo a pieno titolo nella stessa anche soggetti imprenditoriali quali, su tutti, le imprese sociali.

Dal punto di vista della finalità dell'attività di raccolta fondi, in piena aderenza alla previsione generale dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, le linee guida individuano quale fine esclusivo dell'azione il reperimento di risorse finanziarie da destinare in via esclusiva a sostegno delle attività di interesse generale (che in base al Codice del terzo Settore qualificano l'ente tra gli ETS), con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi raccolti per finanziare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice, indipendentemente dal rispetto dei limiti fiscali.

Il decreto inoltre definisce le potenziali risorse che gli ETS possono legittimamente impiegare al fine di gestire la raccolta fondi, comprendendo nel novero sia risorse proprie che di terzi.

Nella pratica, quindi, il singolo ente potrà gestire liberamente l'attività sia ricorrendo al personale interno (composto tanto da soggetti vincolati da rapporti di lavoro quanto da volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice) sia delegando a soggetti terzi la stessa gestione della raccolta, aprendo anche a figure professionali.

Le linee guida intervengono infine sulla gestione delle tecniche possibili e sulle modalità di rendicontazione, tracciando i criteri base e sostanzialmente confermando ancora una volta i presupposti sanciti sia dalla L 106/2016 (Legge Delega) sia dal D.Lgs. 117/2017 e dai successivi decreti attuativi.

Sotto il profilo fiscale sarà compito dell'Amministrazione Finanziaria gestire attraverso specifici documenti di prassi, circolari o atti di indirizzo le specifiche regolamentazioni, anche in relazione alle previsioni contenute nell'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

SCHEMA DI SINTESI

TECNICHE DI RACCOLTA FONDI

- ⇒ 1. Raccolta fondi attraverso il direct mail.
- ⇒ 2. Raccolta fondi attraverso il telefono (telemarketing).
- ⇒ 3. Raccolta fondi attraverso il face-to-face.
- ⇒ 4. Direct Response Television (DRTV).
- ⇒ 5. Raccolta fondi attraverso gli eventi.
- ⇒ 6. Raccolta fondi attraverso gli eventi in piazza.
- ⇒ 7. Raccolta fondi attraverso merchandising.
- ⇒ 8. Raccolta fondi attraverso i salvadanai.
- ⇒ 9. Raccolta fondi dalle imprese for profit.
- ⇒ 10. Raccolta fondi per attività di sostegno a distanza.
- ⇒ 11. Raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari.
- ⇒ 12. Raccolta fondi attraverso numerazioni solidali.
- ⇒ 13. Raccolta fondi attraverso donazioni online.

1. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL DIRECT MAIL

DEFINIZIONE	⇒	• Si definisce direct mail qualsiasi tipo di comunicazione diffusa per:	
		.. via postale;	⇒ • Lettere personalizzate. • Materiale promozionale. • Questionari.
		.. messaggi non indirizzati o non personalizzati.	⇒ • Consegnati nelle portinerie. • Inseriti nelle cassette postali.
BANCHE DATI PER LA SPEDIZIONE	⇒	Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a indirizzi postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito in precedenza consenso espresso e specifico all'invio di materiale informativo e non lo abbiano revocato successivamente.	
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nella comunicazione deve essere: <ul style="list-style-type: none"> .. fatto espresso richiamo alla normativa sulla privacy; .. indicate le finalità della raccolta; .. indicati gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni; .. indicati i benefici fiscali; .. indicati gli indirizzi dell'organizzazione da contattare per ricevere informazioni ulteriori. 	

2. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL TELEFONO (TELEMARKETING)

DEFINIZIONE	⇒	Il telemarketing è una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono.	
MODALITÀ	⇒	Inbound	⇒ Il telemarketing può svolgersi con modalità inbound, cioè ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso l'eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e promozionali all'utenza.
	⇒	Outbound	⇒ L'altra modalità, detta outbound, consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali.
TRASPARENZA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il telemarketing deve essere gestito dall'ETS nel rispetto del principio di trasparenza. • Si raccomanda, quindi, di rendere visibile il numero telefonico del chiamante e di comunicare con chiarezza le generalità dell'operatore e dell'ente. 	
INFORMAZIONI SU RICHIESTA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Gli operatori dovranno, su richiesta, informare su: <ul style="list-style-type: none"> .. scopo della telefonata; .. modalità di effettuazione delle donazioni; .. gli importi richiesti; .. i benefici fiscali collegati; .. i recapiti dell'ente con indicazione del referente della raccolta al quale chiedere informazioni; .. la normativa vigente in materia di privacy. 	


3. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL FACE-TO-FACE

DEFINIZIONE	Il face-to-face è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.	Avviene attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore.
DOVE PRATICARE	<ul style="list-style-type: none"> • Per strada. • Nei centri commerciali. • Negli aeroporti. • Nelle stazioni ferroviarie. • Porta a porta. 	Richiedere i necessari permessi direttamente dall'ETS o per tramite di soggetti terzi.
DIALOGATORE	Deve avere almeno 18 anni.	
	Deve essere adeguatamente formato.	In particolare riguardo alla normativa sulla privacy.
	Deve essere dotato di tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalità e la denominazione dell'ETS beneficiario e/o dell'Agenzia di riferimento.	Per osservare le regole di trasparenza e accessibilità delle informazioni.


4. DIRECT RESPONSE TELEVISION (DRTV)

DEFINIZIONE	È una tecnica di raccolta fondi, al pari del face-to-face, utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari.	
IN COSA CONSISTE	Consiste in una pubblicità televisiva (spot) che sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all'appello mediante sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.	Di solito chiamando un numero telefonico o visitando un sito web.


5. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI



6. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI DI PIAZZA



7. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO MERCHANDISING




8. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO SALVADANAI

DEFINIZIONE	⇒ Si tratta di una modalità di raccolta ancora poco diffusa, che non prevede la presenza di un operatore nel luogo in cui sono collocati i salvadanai.
COMPORAMENTI DA METTERE IN PRATICA	⇒ Predisporre l'elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai.
	⇒ Predisporre un calendario della raccolta.
	⇒ Sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che effettua la raccolta e le finalità.
	⇒ Aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.


9. RACCOLTA FONDI DALLE IMPRESE FOR PROFIT

DEFINIZIONE	⇒ L'ETS può raccogliere fondi dalle imprese for profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti.	⇒ Preliminarmente l'ETS potrà stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e la composizione societaria e la compatibilità dei principi e valori dell'impresa con quelli dell'ETS.
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE	⇒ Erogazioni liberali.	
	⇒ Donazione di beni e servizi.	
	⇒ Donazione di tempo da parte dei dipendenti dell'azienda.	
	⇒ Payroll giving.	
	⇒ Cause related marketing.	
	⇒ Eventi.	
	⇒ Raccolta verso i clienti.	
ACCORDI SCRITTI SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE	⇒ Tempistiche e modalità di versamento dei fondi da parte dell'impresa.	
	⇒ Rendiconto sull'attività svolta da parte dell'ETS con i fondi raccolti.	
	⇒ Modalità di utilizzo del marchio, logo e nome dell'organizzazione.	
	⇒ Modalità di comunicazione dell'accordo all'esterno.	
	⇒ Durata e condizioni della collaborazione.	
	⇒ Regolamentazione del rapporto ai fini privacy e del trattamento dei dati personali.	


10. RACCOLTA FONDI PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A DISTANZA



11. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO I LASCITI TESTAMENTARI



12. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONI TELEFONICHE



13. RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO DONAZIONI ONLINE**CARATTERISTICHE**

⇒ Gli ETS possono ricorrere anche a forma di raccolta fondi online.




- A titolo esemplificativo, sono molto diffuse le raccolte fondi tramite:
 - .. form sui siti web degli ETS;
 - .. pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (*crowdfunding, personal fundraising*);
 - .. promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui *social media*.

ASPETTI A CUI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE

- ⇒ Modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell'ETS, in forma chiara, corretta e riconoscibile sui siti di proprietà e sui social media.
- ⇒ Corretta comunicazione della missione dell'ETS e finalità della raccolta fondi destinata alle attività di interesse generale.
- ⇒ Indicazione chiara degli strumenti di pagamento online in modalità protetta e sicura.
- ⇒ Massima trasparenza nella gestione dei fondi precedentemente raccolti attraverso gli stessi strumenti negli esercizi precedenti (es.: pagine dedicate alla destinazione dei fondi, bilancio sociale, ecc.).
- ⇒ Gestione dei dati raccolti tramite form online rigorosa e rispettosa delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

PRINCIPI DELLA RACCOLTA FONDI: TRASPARENZA, VERITÀ, CORRETTEZZA



VERITÀ

⇒ L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole. ⇒ Art. 2, c. 1, lett. b) L. 145/2007

CORRETTEZZA

⇒ • L'attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza.
 • Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.


⇒ Donatore e beneficiario ⇒ In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, G.D.P.R. 2016/679. ⇒ Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

⇒ Comportamenti discriminatori ⇒ • Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di:
 .. destinatari;
 .. collaboratori;
 .. volontari;
 .. donatori. ⇒ In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all'ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonchè l'identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali a perseguimento della missione.


Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 16/09/2022 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA


OBBLIGHI



RACCOLTA FONDI ABITUALE



RACCOLTA FONDI OCCASIONALE



**RACCOLTA
FONDI
OCCASIONALE
(SEGUE)**

⇒ Esempio

⇒

- In caso di acquisto di beni, l'ente indicherà il numero e la tipologia dei beni.
- In relazione alle spese di allestimento, l'ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.
- Specificherà se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione dell'iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi, ecc.).
- Dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente sostenuti.

⇒ Beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale

⇒

In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato D.M. 28.11.2019 e risultante dal documento di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

⇒

Per le erogazioni liberali in natura, l'ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

⇒

- Il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato D.M. 28.11.2019:
 - .. il valore derivante da una perizia giurata di stima;
 - .. nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
 - .. nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all' art. 85, c. 1, lett. a) e b) del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del c. 1 dell'art. 3 del medesimo D.M. e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

⇒

- Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all'interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio:
 - .. con riferimento alle entrate, il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.);
 - _____ oppure _____
 - .. con riferimento alle voci di uscita, il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc.
- Al fine di facilitare l'attività di rendicontazione da parte degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attività di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione illustrativa.

RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Art. 143, c. 3, lett. a) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 20, 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 87, c. 6 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 - C.M. 12.05.1998, n. 124
Circ. Ag. Entrate 31.10.2007, n. 59/E - Circ. Ag. Entrate 24.04.2013, n. 9/E - Ris. Ag. Entrate 16.12.2011, n. 126/E
Linee Guida per la raccolta dei fondi dell'Agenzia per le Onlus - D.M. 9.06.2022, pubblicato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017

L'art. 143 del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti agli stessi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore (ad esempio: cessione di piante o frutti, t-shirt, gadget, ecc.) o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. A fronte di tale beneficio, l'art. 20 del D.P.R. 600/1973 prevede per gli enti non commerciali uno specifico obbligo di rendicontazione per le raccolte di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale. Nel rendiconto della manifestazione, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono essere riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti agli eventi organizzati. Ove necessario, il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette. L'obbligo di redazione riguarda gli enti non profit a prescindere dal regime contabile e fiscale applicato. Il Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), all'art. 87, c. 6, prevede analogo adempimento per gli enti del terzo settore (ETS) non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi. In particolare, il rendiconto della raccolta fondi dovrà essere inserito all'interno del rendiconto o bilancio.

SCHEMA DI SINTESI

OBBLIGATORIETÀ	⇒ Le raccolte pubbliche di fondi devono essere rendicontate al fine di fruire dei benefici fiscali previsti per le stesse.	⇒ Esclusione da Ires, Iva e da ogni altro tributo.
	⇒ Deve essere redatto uno specifico rendiconto per ciascuna raccolta pubblica di fondi.	
	⇒ Il rendiconto delle raccolte fondi deve essere predisposto solo se l'ente ha effettuato una delle predette iniziative di raccolta pubblica.	
IMPIEGO DEI FONDI RACCOLTI	⇒ I fondi raccolti devono essere destinati, sottratte le spese dello specifico evento, a finanziare i progetti e l'attività per cui la raccolta fondi è stata attivata.	⇒ I fondi non devono essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche.
CONTENUTO	⇒ Nel rendiconto devono essere indicate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni che hanno originato le stesse.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Celebrazioni • Ricorrenze • Campagne di sensibilizzazione
TERMINI	⇒ La redazione del rendiconto deve essere effettuata entro 4 mesi⁽²⁾ dalla chiusura dell'esercizio.	
TENUTA⁽¹⁾	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Il rendiconto può essere riportato in calce al bilancio _____ <i>ovvero</i> _____ • può essere redatto in forma autonoma ovvero istituito un apposito registro dei rendiconti, senza la necessità di formalità iniziali. 	
CONSERVAZIONE	⇒ Agli effetti fiscali deve essere conservato finché non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto si riferisce.	⇒ Anche oltre il termine di 10 anni, in caso di controversia.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Deve specificare: <ul style="list-style-type: none"> .. l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti; .. le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata. 	

Note

⁽¹⁾ Il Codice del Terzo Settore prevede che il rendiconto della raccolta fondi debba essere inserito all'interno del rendiconto o bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

⁽²⁾ Per gli Enti del terzo settore (ETS) non commerciali, il termine è di 6 mesi considerando che il rendiconto è da inserire nel bilancio da depositare entro il 30.06 di ogni anno al RUNTS ai sensi dell'art. 48, c. 3 del codice.

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE







Tavola riepilogativa

Criteri di compilazione dei rendiconti

Tipologia di raccolta fondi	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a € 220.000,00	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00
Raccolte fondi non occasionali	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione.	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa oppure sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.
Raccolte fondi occasionali	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione.	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall'articolo 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'art. 13, c. 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.

SCHEMA DI RENDICONTO



CASO PRATICO

Esempio



Rendiconto della raccolta fondi "Un sorriso per la vita" del 22.11.2021

Associazione "Alfa....."
 Via ..Roma....., n. ..14..... - C.a.p. ..20100..... - Comune ..Milano.....
 C.F. ..09998765876..... P.IVA ..09998765876.....

Entrate		Totale
• Erogazioni libere		
- Da enti privati		€ 300,00
- Da società		
- Da enti pubblici		
• Entrate manifestazione pubblica		
- Vendita di beni di modico valore		€ 1.020,00
- Offerte		
Totale entrate (A)		€ 1.320,00
Uscite		Totale
• Acquisto di beni di modico valore	(n. 50 vasetti di piantine)	€ 200,00
• Spese per allestimento manifestazione		
- Noleggio stand		
- Noleggio furgoni		
- Spese attrezzatura (sedie, tavoli)		
- Compensi per effettuazione di spettacoli		
• Spese per promozione evento		
- Volantini, stampe		€ 100,00
- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale		
- Viaggi e trasferte		
- Altre spese		
• Rimborso spese volontari		€ 50,00
• Stampe e spese postali		
• Spese per utenze		
• Spese per altri servizi		
Totale uscite (B)		€ 350,00
Risultato della raccolta pubblica (A-B)		€ 970,00

Relazione illustrativa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI

"Un sorriso per la vita....." DEL ..22.11.2021.....

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'associazione ..Alfa....., in data ..22.11.2021....., ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata ..Un sorriso per la vita....., al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: ..sostegno a domicilio di bambini disabili.....

Modalità di raccolta fondi (Entrate)

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € ..1.320,00.....

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da società ed enti privati/pubblici per un totale di € ..300,00.....; le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di € ..1.020,00.....

Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di ..n. 50 vasetti di piantine al prezzo unitario di € 4,00..... per un totale di € ..200,00..... Le altre spese sono relative a ..volantini (€ 100,00), rimborso spese volontari..... (€ 50,00).....

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € ..970,00..... e saranno destinati alle seguenti attività e progetti: ..fornitura materiale didattico e supporto assistenziale ai bambini disabili.....

Li, ..30.01.2022.....

Il Presidente
Franco Rossi

Esempio



Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionale redatto ai sensi dell'art. 87, c. 6 e dell'art. 79, c. 4, lett. a) D. Lgs. 3.08.2017, n. 117

Denominazione ETS

C.F.

Sede

Rendiconto della singola raccolta fondi occasionale

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione

Eventuale denominazione dell'evento

Durata della raccolta fondi: dal al

a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale	
- liberalità monetarie	
- valore di mercato liberalità non monetarie	
- altri proventi	
Totale a)	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale	
- oneri per acquisto beni	
- oneri per acquisto servizi	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
- oneri promozionali per la raccolta	
- oneri per lavoro dipendente o autonomo	
- oneri per rimborsi a volontari	
- altri oneri	
Totale b)	
Risultato della singola raccolta (a-b)	

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE**Descrizione dell'iniziativa**

L'ETS....., dal al ha posto in essere un'iniziativa denominata

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € su c/c bancario per un totale di € altro

e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di €.....

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati:

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale^(*)

e per le seguenti finalità:

.....

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi)

.....

^(*) Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS